

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia di Arezzo)

COPIA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 DEL 29.03.2019

OGGETTO: Ulteriori modifiche al vigente regolamento disciplinante l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di marzo, nella sala "Leonardo da' Vinci" della Rocca di Marciano della Chiana, si é riunito il Consiglio comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge, per le ore 18.30.

Seduta ordinaria e pubblica, di prima convocazione.

Presiede il Sindaco del Comune, sig. Barbagli Marco.

Risultano presenti i signori:

Aria Aniello
Faralli Mauro
Franchi Enzo
Mariottini Pietro
Pallanti Barbara
Peruzzi David
Valentini Deborah
Caposciutti Rossella
Salvadori Massimo

Risultano assenti i signori:

Redi Nazzeno
Casini Diego
Materazzi Franca

Consiglieri assegnati n. 12, oltre il Sindaco
Consiglieri in carica n. 12, oltre il Sindaco
Consiglieri presenti n. 9, oltre il Sindaco
Consiglieri assenti n. 3

Partecipa, quale verbalizzante, il Segretario del Comune, dott. Renato Ferrari.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1[^] del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1[^], lett. "b", legge 7.12.2012, n. 213:

- dal Responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Sentita l'illustrazione, da parte dell'assessore competente in materia, sig.ra Pallanti B., in ordine agli aspetti salienti del tema in discussione;

Richiamate, in via preliminare, le proprie deliberazioni, parimenti esecutive a norma di legge:

- n. 52 del 24.09.2010, con cui si approvava il vigente regolamento disciplinante l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

- n. 60 del 17.12.2010, con cui si apportavano modifiche a taluni articoli (7, 32 e 36), del regolamento sopra richiamato;

- n. 9 del 26.04.2016, con cui si apportavano ulteriori modifiche a vari articoli (5 comma 6[^], 7 comma 4[^], 9 comma 2[^], 10 comma 1[^], comma 2[^], lettera "c" e comma 3[^], 11 - eliminato, 17 comma 5[^] e 33 comma 4[^]), del regolamento in questione;

Rilevata l'opportunità di apportare ulteriori modifiche, afferenti all'impianto tariffario (ab origine, facente parte integrante del testo regolamentare in argomento), relativo all'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

Esaminata l'allegata proposta, redatta dal responsabile del servizio Tributi, sig.ra Simona Gorelli, relativa all'opportunità di procedere alle ulteriori modifiche al testo regolamentare in parola, riguardanti le relative tariffe che vengono modificate secondo quanto riportato nei prospetti uniti alla proposta stessa;

Evidenziato:

- come la proposta in esame risulti corredata dal parere favorevole, reso dal revisore dei conti, dott. Maurizio Cerofolini (ai sensi dell'art. 239, comma 1[^], lettera "b", così come modificato dall'art. 3, comma 1[^], lettera "o", punto "1", d. l. 10.10.2012 n. 174, convertito in legge 7.12.2012, n. 213) ed analogamente unito alla stessa, quale sua ulteriore parte integrante;

- che la proposta in discussione è stata, fra l'altro, oggetto di esame da parte della competente Commissione consiliare permanente, che nella seduta del 26 marzo u. s., come evincibile dal verbale n. 106 (in atti), ha espresso parere favorevole a maggioranza;

Visti:

- l'art. 52, d. lgs.vo 15.12.1997 n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate;

- l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000 n. 338, come modificato dall'art. 27, comma 8, legge 28.12.2001 n. 448, con cui si dispone, fra l'altro, che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo unico del decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio u. s. (pubblicato nella G. u. - Serie generale n. 28 del 2.02.2019), con cui è stato da ultimo, ulteriormente procrastinato al 31 marzo 2019, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2019 - 2021, data cui risulta, conseguentemente, procrastinato (ove permesso dalla normativa in vigore), anche quello utile per deliberare nelle materie allo stesso connesse, ivi comprese le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi ed i servizi locali;

- l'art. 13, comma 15^a, d. l. 6.12.2011, n. 201 (convertito in legge 22.12.2011, n. 214), così come successivamente modificato con d. l. 2.03.2012 (a sua volta convertito in legge 26.04.2012), recante la disciplina per la pubblicazione delle deliberazioni tariffarie e regolamentari nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Ritenuto, in assenza di ulteriori interventi e contributi, di poter procedere all'espressione di voto, alla luce della condivisibilità delle argomentazioni alla base della proposta formulata;

Alle ore 20.04, con otto voti favorevoli e due contrari (sigg. Caposciutti R. e Salvadori M.), essendo in numero di 10 gli aventi diritto, presenti e votanti in forma palese,

d e l i b e r a

1 - di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta dal responsabile del servizio Tributi, sig.ra Simona Gorelli, in merito a quanto in oggetto;

2 - di apportare, conseguentemente, le ulteriori modifiche al testo regolamentare (approvato con propria deliberazione n. 52/10 e poi successivamente modificato con ulteriori, propri atti deliberativo n. 60/10 e n. 9/16, citati in premessa), secondo quanto succintamente riportato in narrativa e dettagliato nella proposta esaminata, dando contestualmente atto che l'efficacia di tali, ulteriori modifiche sarà soggetta all'espletamento delle formalità connesse ai testi regolamentari;

3 - di demandare al Responsabile proponente l'adozione dei provvedimenti e

l'espletamento delle procedure conseguenti all'approvazione del presente atto deliberativo, ivi compreso (avendo previamente cura del complessivo, necessario adeguamento dell'articolato regolamentare), l'inoltro in copia alla Direzione generale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, per le opportune forme di pubblicizzazione, in ottemperanza al combinato disposto fra l'art. 52, comma 2^a, d. lgs.vo 15.12.1997, n. 446 e l'art. 13, comma 15^a, d. l. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 22.12.2011, n. 214.



COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
Provincia di Arezzo

UFFICIO TRIBUTI

Marciano della Chiana, 13/03/2019

Spett.le
CONSIGLIO COMUNALE
= S e d e =

OGGETTO : IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019.

La sottoscritta, in qualità di Responsabile dell'Ufficio tributi,

VISTI:

- il D.Lgs. 507/93, capo I, artt. da 1 a 37, recante la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- il vigente regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 24/09/2010 e le successive deliberazioni di C.C. n. 60 del 17/12/2010, n. 9 del 26/04/2016 e n. 29 del 23/09/2016, con le quali si apportavano modifiche al regolamento suddetto;
- *la legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come modificata dalla Legge 23 dicembre 1999 n. 488, con cui è stato stabilito che le tariffe e i diritti in oggetto "possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1^A gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1^A gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato";*
- *Viste le deliberazioni di G.C. n. 27 del 20/02/1998 e di C.C. n. 6 del 03/03/2000, con le quali si stabiliva l'aumento rispettivamente del 20% e dell'ulteriore 30% delle tariffe relative all'imposta pubblicità e pubbliche affissioni;*
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2001 che ha rideterminato la tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/93;
- Visto l'art. 23 comma 7 del decreto legge 83/2012, il quale abroga l'art. 11, c. 10 della legge 449/1997 e cioè la possibilità prevista per gli enti locali di aumentare le tariffe di cui al d.l.gs.vo 507/1993;

- l'art. 1, c. 739, della Legge 208/2015, con il quale si interpreta l'abrogazione dell'art. 11, c. 10, della suddetta Legge 449/97, ad opera del D.L. 83/2012, stabilendo che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si fossero già avvalsi della facoltà di cui al citato art. 11, c. 10, prima dell'entrata in vigore della norma abrogatrice e cioè prima del 26/06/2012;

RICHIAMATE le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni vigenti di cui al Capo I del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che la Corte Costituzionale con sentenza n. 15/2018 ha dichiarato la legittimità costituzionale del comma 739 della L. 208/2015, mantenendo salvi fino al 26.6.2012, data di entrata in vigore del D.L. 83/2012, gli aumenti tariffari nel frattempo deliberati o tacitamente rinnovati;

RILEVATO altresì che con la citata sentenza la Corte Costituzionale ha espresso il principio secondo cui "venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente".

CONSIDERATO quindi per quanto sopra esposto che con decorrenza 1.1.2019 trovano applicazione le tariffe di cui al D.Lgs. 507/1993 come riformulato dal DPCM del 16.2.2001;

VISTO l'art. 1, comma 919, della L. 30 dicembre 2018 n. 145 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) il quale prevede che: "A decorrere dal 2019 le tariffe e i diritti di cui al capo 1° del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50% per le superficie superiori al mq. e le frazioni di esso si arrotondano al mq."

RICHIAMATI:

- *l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*
- *l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 il quale stabilisce che "a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento*

dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.”;

PROPONE


1. per i motivi esposti in premessa, di approvare per l'anno 2019 le tariffe allegate, per imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni così come risultanti dall'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. di trasmettere la deliberazione conseguente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine indicato dall'art. 13 comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

 Il Responsabile del servizio
Gorelli Simona


Ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, D.Lgs.vo 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1^a, lett. b, legge 07/12/2012, n. 213, in ordine alla proposta suesposta, si esprime :

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Marciano della Chiana, 13/03/2019

 Il responsabile del servizio
Gorelli Simona

- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Marciano della Chiana, 13/03/2019

 Il Responsabile del servizio
Gorelli Simona

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE
D.LGS. N. 507 DEL 15.11.93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
art. 1, comma 919 della L. 145/2018
ex-LEGGE N. 449 DEL 27.12.97 ART. 11 COMMA 10
ex-LEGGE N. 488 DEL 23.12.99 ART. 30 COMMA 17

EURO

COMUNE DI CLASSE V **CAT. SPEC.** 0%
 Aumento deliberato 50,00%

ART. 19 d.lgs 507/1993- TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 x 100 O FRAZIONI

	Superfici inferiori a mq. 1	Superfici superiori a mq. 1
TARIFFA PER I PRIMI 10 GG	1,03	1,55
TARIFFA PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE	0,31	0,46

Manifesti di cm. 70 x 100 Fogli 1
 Manifesti di cm. 100 x 140 Fogli 2
 Manifesti di cm. 140 x 200 Fogli 4
 Manifesti di m. 6 x 3 Fogli 24

Fino a gg.: 10 15 20 25 30

Superfici inferiori a mq. 1	1,03	1,34	1,65	1,96	2,27
Superfici superiori a mq. 1	1,55	2,01	2,48	2,94	3,41
CAT.SPECIALE Superfici inferiori a mq. 1	1,03	1,34	1,65	1,96	2,27
CAT.SPECIALE Superfici superiori a mq. 1	1,55	2,01	2,48	2,94	3,41

N.B.

- Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%
- Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%
- Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%

ART. 22 - DIRITTI DI URGENZA

25,82

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
D.LGS. N. 507 DEL 15.11.93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

art. 1, comma 919 della L. 145/2018

ex LEGGE N. 449 DEL 27.12.97 ART. 11 COMMA 10

ex LEGGE N. 488 DEL 23.12.99 ART. 30 COMMA 17

COMUNE DI CLASSE

V

CAT. SPEC. **0%**

Aumento deliberato **50,00%** (superfici SUPERIORI al mq)
 Aumento per luminosa **100,00%**

ART. 12 d.lgs 507/1993- TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE

TIPO	1mese o frazione	2mesi o frazione	3 mesi o frazione	1 ANNO	Aumento per mq
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1	1,14	2,27	3,41	11,36	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	1,70	3,41	5,11	17,04	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	2,56	5,11	7,67	25,56	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50	3,41	6,82	10,23	34,09	100,00%
LUMINOSA Superfici fino a mq. 1	2,27	4,54	6,82	22,72	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	3,41	6,82	10,23	34,09	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	4,26	8,52	12,78	42,61	
LUMINOSA Superfici superiori a mq. 8,50	5,11	10,23	15,34	51,13	

N.B. :

•Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5, e 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%

•Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%

Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base.

ART. 13 d.lgs 507/1993- TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AI TRASPORTI DELLA AZIENDA

☐ AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li	74,37
☐ RIMORCHI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li	74,37
☐ AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li	49,58
☐ RIMORCHI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li	49,58
☐ MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE	24,79

ART. 14 - TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

(per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello)

	1mese o frazione	2mesi o frazione	3 mesi o frazione	1 ANNO	Aumento per mq
Superfici fino a mq. 1	3,31	6,61	9,92	33,05	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	4,96	9,92	14,87	49,58	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	7,44	14,87	22,31	74,37	50,00%

ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50		9,92	19,83	29,75	99,16	100,00%
--	--	------	-------	-------	-------	---------

ART. 14 d.lgs 507/1993– TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI
(in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

☐ Per ogni giorno di esecuzione-categoria normale	2,07
---	------

ART. 15 d.lgs 507/1993– TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE

	Fino a 15 gg	Fino a 30 gg	Fino a 45 gg	Fino a 60gg	Aumento per mq
Fino a mq. 1	11,36	22,72	34,09	45,45	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	17,04	34,09	51,13	68,17	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	25,56	51,13	76,69	102,26	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50	34,09	68,17	102,26	136,34	100,00%

ART. 15

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.

Tariffa al giorno 49,58

☐ PUBBLICITA' ESEGUITA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI

Tariffa al giorno 24,79

PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI

Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata 2,07

☐ PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora)

Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità 6,20

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA

Provincia di Arezzo

Oggetto: IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019.

Parere del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 punto b 2) del TUEL

VISTI:

- il D.Lgs. 507/93, capo I, artt. da 1 a 37, recante la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- il vigente regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 24/09/2010 e le successive deliberazioni di C.C. n. 60 del 17/12/2010, n. 9 del 26/04/2016 e n. 29 del 23/09/2016, con le quali si apportavano modifiche al regolamento suddetto;
- *la legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come modificata dalla Legge 23 dicembre 1999 n. 488, con cui è stato stabilito che le tariffe e i diritti in oggetto "possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1^A gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1^A gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato";*
- *Viste le deliberazioni di G.C. n. 27 del 20/02/1998 e di C.C. n. 6 del 03/03/2000, con le quali si stabiliva l'aumento rispettivamente del 20% e dell'ulteriore 30% delle tariffe relative all'imposta pubblicità e pubbliche affissioni;*
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2001 che ha rideterminato la tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/93;
- Visto l'art. 23 comma 7 del decreto legge 83/2012, il quale abroga l'art. 11, c. 10 della legge 449/1997 e cioè la possibilità prevista per gli enti locali di aumentare le tariffe di cui al d.l.gs.vo 507/1993;
- l'art. 1, c. 739, della Legge 208/2015, con il quale si interpreta l'abrogazione dell'art. 11, c. 10, della suddetta Legge 449/97, ad opera del D.L. 83/2012, stabilendo che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si fossero già avvalsi della facoltà di cui al citato art. 11, c. 10, prima dell'entrata in vigore della norma abrogatrice e cioè prima del 26/06/2012;

RICHIAMATE le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni vigenti di cui al Capo I del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che la Corte Costituzionale con sentenza n. 15/2018 ha dichiarato la legittimità costituzionale del comma 739 della L. 208/2015, mantenendo salvi fino al 26.6.2012, data di entrata in vigore del D.L. 83/2012, gli aumenti tariffari nel frattempo deliberati o tacitamente rinnovati;



RILEVATO altresì che con la citata sentenza la Corte Costituzionale ha espresso il principio secondo cui "venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente".

CONSIDERATO quindi per quanto sopra esposto che con decorrenza 1.1.2019 trovano applicazione le tariffe di cui al D.Lgs. 507/1993 come riformulato dal DPCM del 16.2.2001;

VISTO l'art. 1, comma 919, della L. 30 dicembre 2018 n. 145 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) il quale prevede che: "A decorrere dal 2019 le tariffe e i diritti di cui al capo 1° del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50% per le superficie superiori al mq. e le frazioni di esso si arrotondano al mq."

RICHIAMATI:

- *l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*
- *l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 il quale stabilisce che "a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.";*


Visto lo Statuto Comunale;

Visto, in ordine alla proposta su estesa, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciata dal Responsabile del servizio.

Il Revisore Unico dei Conti, premesso quanto sopra, esprime parere favorevole sulla proposta di tariffe per imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni così come risultanti dal prospetto allegato contrassegnato con la lettera "A";

Marciano della Chiana, 19 marzo '19

Dott. Cerofolini Maurizio



IL PRESIDENTE
F.to Barbagli Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ferrari Renato



=====

Copia conforme all'originale per usi amministrativi.

Li, 08.05.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE



=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata nell'Albo pretorio in data odierna per rimanervi per il periodo di 15 giorni consecutivi.

Li, 08.05.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE



=====

ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione é divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data non risultando, ad oggi, opposizioni o ricorsi avverso la stessa.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====